

COMUNE DI MONTEVARCHI
Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 95 del 15.11.1996



INDICE

CAPO	I	FINALITA'
CAPO	II	PROCEDURE
CAPO	III	SETTORI D'INTERVENTO
CAPO	IV	SOGGETTI AMMESSI
CAPO	V	CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
CAPO	VI	ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE.RINVIO
CAPO	VII	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
CAPO	VIII	SVILUPPO ECONOMICO
CAPO	IX	ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE
CAPO	X	TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI
CAPO	XI	INTERVENTI STRAORDINARI
CAPO	XII	ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
CAPO	XIII	DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. Per quanto concerne la concessione di benefici e contributi economici che rientrano nella sfera dell'attività del servizio di assistenza e sicurezza sociale, si fa espresso rinvio all'apposito regolamento comunale che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.

ART.2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART.3

1. La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello statuto comunale, dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.

ART.4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, fatti salvi gli eventuali diversi termini posti dalla legge o dallo statuto, in relazione a singole fattispecie di detti provvedimenti.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dall'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal regolamento comunale per la disciplina dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi.

ART.5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Copia dei suddetti atti potrà essere rilasciata anche ad ogni altra persona fisica o giuridica, istituzione, associazione od organizzazione che non abbia residenza, sede o centro di attività nel Comune, purché abbia interesse alla richiesta per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

3. Il rilascio delle copie avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II

PROCEDURE

ART.6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata, di norma, entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, avuto presente anche quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2 dello statuto comunale. Con la stessa deliberazione sono stabiliti i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 7.8.1990, n.241.

ART.7



1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto e' destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto. Sono, comunque, valide le domande presentate anche in forma diversa purché contenenti ogni elemento utile necessario per l'istruttoria della pratica, come previsto nei fac - simili sopra indicati.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

ART.8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore o servizio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore o servizio alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano. Le proposte della Giunta in merito sono trasmesse, preliminarmente, alla Conferenza dei Capigruppo a titolo di informazione ed acquisizione di eventuali suggerimenti.

4. Entro il 1 agosto e 1 febbraio di ogni anno, la Giunta comunale provvede a far rimettere alla Conferenza dei capigruppo un riepilogo del semestre precedente dei benefici economici concessi nonché delle istanze non accolte.

5. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ART. 9

1. Il settore o servizio competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore o servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente regolamento. Lo stesso responsabile curerà l'acquisizione del parere contabile e l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Ragioniere comunale. Successivamente il Segretario comunale rimette la pratica alla Giunta comunale con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III

SETTORI D'INTERVENTO

ART. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Pubblica istruzione, cultura, educazione ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi già normati :

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

ART.11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività ad esclusivo vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione e del comitato può essere anche a carattere temporaneo purché espressamente finalizzata agli scopi suddetti.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di

enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune, non disciplinati dallo specifico regolamento del servizio di assistenza sociale, devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata:

- la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento;
- l'onere complessivo da sostenere per lo stesso;
- l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 :
 - a) dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene;
 - b) la descrizione ed ubicazione degli eventuali beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.
 - c) precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la dichiarazione si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici. In caso affermativo dovrà essere specificato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la

spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4. La Giunta comunale può disporre, in presenza di situazioni di comprovata necessità ed urgenza, che non consentano di frazionare l'intervento, l'erogazione, in unica soluzione, dell'intera somma, fermo restando l'obbligo di rendicontazione della spesa stessa da parte del beneficiario e dell'osservanza di quanto già previsto dal precedente comma 3.

ART. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui ai precedenti comma avviene, per l'80%, nel primo semestre dell'esercizio al quale si riferiscono e, per il 20%, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio sindacale.

ART. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione

di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario, anche di massima, nel quale risultino specificate le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco, per l'80%, entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione, e, per il 20%, a saldo, entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune può chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, abbiano comportato, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

2. Il Comune rimane, comunque, estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti o soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del

soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.


ART. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, né agevolazioni che non siano quelle già previste da altre disposizioni regolamentari; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.



5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE. RINVIO

Art. 17

1. Per quanto concerne la concessione di benefici e contributi economici che rientrano nella competenza dell'attività del servizio di assistenza e sicurezza sociale, si fa espresso rinvio all'apposito regolamento comunale che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale, demandate al Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali ed in particolare dall'art. 5 della L.R. 2.9.1992, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti beneficiari dei provvedimenti adottati dall'Ente in materia di assistenza sociale dovranno essere, comunque, inseriti nell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, istituito e disciplinato dagli artt. 27 e 28 del presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412 e successive modificazioni.

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 18

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati, prevalentemente, alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, come previsto dall'art. 3 dello statuto comunale, lettera q).

2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente

la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, con esclusione di sovvenzioni e finanziamenti a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una - tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

ART. 19

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 18, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 20

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici locali di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso,



quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore di Associazioni pubbliche o private, aventi come fine sociale la valorizzazione di zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte delle competenti Commissioni provinciale e non comprende, di norma, l'uso a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

ART. 21

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 del precedente art. 20 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 22

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 23

1. La concessione di contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.



CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 24

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 25

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

ART. 26

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.1991, n.412 e sue successive modificazioni, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 30 Aprile di ogni anno, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. L'albo è costituito in conformità al primo comma ed è approvato con provvedimento della Giunta comunale.

ART.27

1. L'albo e' suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, ripetendo la ripartizione prevista dal presente regolamento:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale (Per tale settore saranno riportati gli interventi disposti in esecuzione dello specifico regolamento);
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Sviluppo economico;
 - d) Attività culturali ed educative;
 - e) Tutale dei valori ambientali;
 - f) Interventi straordinari;
 - g) Altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita ed indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizioni di legge o statutaria o regolamentare in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell' albo, sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
- d) importo e valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge o statutaria o regolamentare in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

ART. 28

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio ragioneria, sulla scorta degli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dallo stesso ufficio ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avviso pubblico.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione del Comune ed a mezzo della stampa e televisioni locali.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

1. Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sarà pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune, come previsto dall'art. 5 dello statuto comunale, ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.

f:1contrib

ALLEGATO A)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona fisica)

FAC -SIMILE

Al Sig. Sindaco del Comune
di MONTEVARCHI

I... sottoscritt.....
nat.. a..... il.....
residente invia.....
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte
del Comune di Montevarchi ed a tale scopo fa presente quanto
segue :

- 1) Il contributo è richiesto a favore di..... (*)
- 2) Il contributo..... (**)
- 3) La spesa prevista per l'intervento ascende a L.....
- 4) Il contributo richiesto al Comune ammonta a L.....

Allega alla presente :

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Li.....

(Firma)

Note:

* Indicare il cognome e nome della persona per il quale viene richiesto il contributo e l'eventuale rapporto di parentela qualora il contributo non sia destinato direttamente al richiedente.

** Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

ALLEGATO B)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI,
ASSOCIAZIONI, COMITATI.

FAC -SIMILE

Al Sig. Sindaco del Comune
di MONTEVARCHI

I.. sottoscritt.....
nat.. a..... il.....
residente in via.....
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante
del.....(*)
con sede in..... via..... n.....
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte
del Comune di Montevarchi a sostegno dell'attività che.....(**)
il predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 19..., nel
settore.....(***)
secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che.....(**)

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n.115 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività.....(**)
dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- ha ricevuto un contributo dal Comune di Montevarchi, nell'esercizio... dell'importo di L.....

Il sottoscritto, inoltre dichiara :

che il contributo sarà utilizzato esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali che pongono in essere attività che non rivestono, neppure occasionalmente, natura di attività commerciale avente scopo di lucro.

ovvero

che il contributo sarà utilizzato per il perseguimento dei fini istituzionali che pongono in essere attività che rivestono natura di attività commerciale avente scopo di lucro.

Allega alla presente i seguenti documenti :

1o anno di concessione (successivo all'entrata in vigore del regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto;

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li.....

(Firma)

Note:

* Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato.

** Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

*** Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

ALLEGATO C

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI MONTEVARCHI

-I-- sottoscritt.....
nat... ail.....
residente invia.....n.....
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante
del.....(*)
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per
l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo
dal.....al.....della seguente
manifestazione/iniziativa :.....(**)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario,
redatto in conformità dell'art. 14 del Regolamento comunale per
la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati.

Il sottoscritto dichiara che.....(***)
organizzatore della manifestazione/iniziativa suddetta :

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n.115 e dall'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- ha ricevuto un contributo dal Comune di Montevarchi, nell'esercizio.....dell'importo di L.....per la/e manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti.....(***)
organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Il sottoscritto, inoltre dichiara :

che il contributo sarà utilizzato esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali che pongono in essere attività che non rivestono, neppure occasionalmente, natura di attività commerciale avente scopo di lucro.

ovvero

che il contributo sarà utilizzato per il perseguimento dei fini istituzionali che pongono in essere attività che rivestono natura di attività commerciale avente scopo di lucro.

Allega alla presente i seguenti documenti :

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Li.....

(Firma)

Note:

- * Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato.
- ** Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.
- *** Ente o Associazione o Comitato e denominazione comunale.

1contrib